

REGOLAMENTO SER



Allegato 1 al regolamento Generale

Premessa

Questo Regolamento attuativo/esplicativo ma, soprattutto operativo per quanto riguarda l'attività a livello Nazionale, è redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 16 dello statuto ed è parte integrante del Regolamento Generale FIR-CB. Al fine di non renderlo ridondante rispetto ad altri dettati, non sono ripetuti quei concetti già espressi chiaramente nello Statuto e nel Regolamento Generale.

Art. 1

Per interventi di protezione civile si intendono quelle attività genericamente previste dall'Art. 3 della legge 225/92. In particolare la FIR-CB-SER svolge in maniera prioritaria l'attività di radiocomunicazioni di emergenza quale componente del Servizio Nazionale di protezione civile (legge 225/92; art. 3; comma 2).

Art. 2

Per svolgere l'attività di protezione civile il socio maggiorenne FIR-CB chiede specificatamente l'adesione alla Struttura SER attraverso la propria associazione federata di appartenenza, con le modalità previste annualmente dal Consiglio Nazionale. Copia della documentazione relativa all'iscrizione è inviata per conoscenza anche ai Presidenti territoriali. L'adesione diventa definitiva, con l'iscrizione nell'apposito data base e con la stampa della tessera, solo quando il Presidente territoriale di riferimento farà pervenire il suo nulla osta - inteso come conferma di ricezione della suddetta documentazione - alla segreteria Nazionale.

Art. 3

E' fatto obbligo a tutti gli aderenti al SER di far pervenire immediatamente alla segreteria Nazionale e al Presidente territoriale ogni variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione/rinnovo.

Art. 3.1

L'iscrizione come socio SER potrà essere accettata per una sola associazione.

Art. 4

Per poter svolgere i loro compiti inerenti all'organismo SER della FIR-CB (per esempio il nulla osta alle iscrizioni), i responsabili FIR-CB di livello territoriale e Regionale devono essere aderenti al SER.

Art. 5

Le associazioni federate con iscritti SER possono svolgere attività di protezione civile sul territorio di loro competenza (Comune) in maniera autonoma, ma informando sempre il Presidente territoriale.

Art. 6

Tutte le attività di protezione civile svolte dai volontari SER in ambito territoriale - al di fuori del territorio di competenza delle associazioni - sono coordinate dalla Struttura territoriale. Sentiti i volontari SER del territorio, il Presidente territoriale può delegare il coordinamento di tutta l'attività di protezione civile ad un coordinatore SER da lui nominato.

Art. 7

Il Presidente territoriale - o il Coordinatore SER da lui delegato - stabilisce i rapporti operativi con l'Ufficio di Protezione Civile del territorio di competenza, secondo le normative di legge locali. In particolare garantisce la reale operatività della Struttura rappresentata indicando chiaramente le risorse umane e strumentali disponibili nel territorio e quelle che eventualmente sono prioritariamente a disposizione della regione o del DPC.

Art. 8

Il Presidente territoriale tiene aggiornato l'elenco dei volontari del suo territorio, divisi per professionalità e per disponibilità (comunale, territoriale, regionali, Nazionale o esclusiva in virtù di convenzioni), e rapporta il dato numerico alla segreteria Nazionale e al Presidente Regionale.

Art. 9

Il Presidente territoriale assicura la formazione di almeno due volontari del suo territorio a utilizzare il software "EMERWIN" per registrazione delle risorse umane dei campi soccorritori. Può coordinarsi con il Presidente Regionale per organizzare corsi con formatori FIR-CB.

Art. 10

Congiuntamente al nulla osta per l'iscrizione o il rinnovo, il Presidente territoriale assicura che tutti i volontari SER del suo territorio abbiano frequentato con successo il corso base TLC della FIR-CB. Può coordinarsi con il Presidente Regionale per organizzare corso con formatori FIR-CB.

Art. 11

Tutte le attività di protezione civile svolte in ambito Regionale - al di fuori del territorio di competenza delle associazioni e del territorio - sono coordinate dalla Struttura Regionale. Con l'avvallo dei presidenti territoriali, il Presidente Regionale può delegare il coordinamento di tutta l'attività di protezione civile ad un coordinatore SER da lui nominato.

Art. 12

Il Presidente Regionale - o il Coordinatore SER da lui delegato - stabilisce i rapporti operativi con l'Ufficio di Protezione Civile della Regione, secondo le normative di legge locali. In particolare informa in merito all'entità delle risorse disponibili sul territorio e sulla loro dislocazione.

Art. 13

Il Presidente Regionale, di concerto con la segreteria Nazionale e con i presidenti territoriali tiene aggiornato l'elenco numerico dei volontari della sua regione analogamente a quanto avviene a li-vello territoriale.

Art. 14

Lo strumento ufficiale per la gestione di tutti gli archivi della FIR-CB è il software "ARTE". Lo strumento ufficiale per la gestione delle presenze nei campi soccorritori è il software "EMERWIN". E' opportuno che ogni dirigente di livello si attrezzi per il loro utilizzo. Il materiale didattico per la formazione base sulle TLC è la presentazione "POWERPOINT" definita "Corso Base TLC".

Art. 15

Il Coordinatore SER opera per delega del Presidente nazionale. I compiti del Coordinatore SER Nazionale, di nomina del Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, sono:

- a) Mantenere i contatti operativi con il DPC nell'emergenze, tenendo informato il Presidente Nazionale.
- b) Verificare che la segreteria tenga sempre aggiornato l'elenco dei Presidenti regionali e territoriali, o loro delegati, preposti all'attività di protezione civile e che l'elenco a sue mani sia aggiornato.
- c) Verificare che la segreteria tenga sempre aggiornato l'elenco numerico dei volontari divisi per regione, professionalità, e disponibilità e che l'elenco a sue mani sia aggiornato.
- d) Redigere e gestire un protocollo di allertamento e gestione nazionale per attivare i volontari utilizzati negli interventi richiesti dal DPC (Eventi di tipo C o esercitazioni nazionali)
- e) Tenere aggiornato un elenco di attrezzature disponibili per interventi di tipo C.
- f) Nominare, in accordo con il Presidente Nazionale, un coordinatore operativo che avrà il ruolo di dirigere le operazioni delle squadre sul luogo dell'evento, interfacciandosi con la Funzione 4 e la Funzione 7 della sala operativa di livello.
- g) Coordinare le procedure amministrative per l'applicazione dei benefici di legge, ove previsti.

Art. 16

I compiti del Radiomanager Nazionale, e/o dei Radiomanager di area, di nomina del Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, sono:

- a) Redigere e tenere aggiornato un protocollo delle canalizzazioni radio al quale tutti gli organismi di volontariato FIR-CB devono adeguarsi.

- b) Tenere aggiornata la mappa dei ponti radio e le loro frequenze riconducibili alle strutture FIR-CB.
- c) Predisporre il protocollo d'uso e tenere aggiornato l'archivio e la dislocazione delle risorse radio nazionali disponibili per interventi di tipo C ed in particolare:
 - Ponti radio mobili
 - Parchi radio portatili
 - Parchi radio veicolari installabili
 - Radiomobili già allestite
 - Centri Trasmissioni Radio
 - Antenne radio campali

Art. 17

Ogni Presidente Regionale può nominare un Radiomanager Regionale con i seguenti compiti :

- a) Redigere e tenere aggiornato un protocollo delle canalizzazione radio PMR - nell'ambito delle vigenti disposizioni - in cui sia memorizzato sul canale n° 7 la coppia di frequenze "Nazionale".
- b) Tenere aggiornata la mappa dei ponti radio e le loro frequenze presenti sul territorio - nell'ambito delle vigenti disposizioni - nonché tutte le altre risorse strumentali.
- c) Inviare la documentazione relativa al Radio manager Nazionale e/o ai Radiomanager di area

Art. 18

Ogni Presidente territoriale può nominare un Radiomanager territoriale con compiti analoghi a quello Regionale.

Art.19

I volontari che partecipano ad interventi di tipo C sotto il coordinamento Nazionale, sono impiegati, secondo quanto dichiarato nelle loro scheda di adesione/rinnovo, in:

- installazione e/o gestione di ponti radio PMR VHF/UHF operanti sulle frequenze della FIR-CB o del DPC.
- costituzione di reti isofrequenziali su banda cittadina, 43 Mhz o radioamatoriali.
- ricetrasmisione di messaggi radio istituzionali o comunicazioni radio di emergenza
- connessioni WiFi fra personal computer o fra PC e nodi di rete WiFi
- registrazione volontari e gestione segreterie di campo
- altre attività relative alla logistica e al soccorso nell'ambito delle proprie capacità personali.

Art. 20

Le attivazioni di tipo C (nazionali) sono sempre disposte dal Presidente Nazionale o dal coordinatore Nazionale SER, in prima battuta, via telefono fonia e/o SMS). Potrà seguire la posta elettronica e la teleconferenze Team Speak per cui è opportuno che i coordinatori SER, ad ogni livello, si dotino di idonea strumentazione.

Art. 21

Qualora un'associazione abilitata all'uso del marchio FIR-CB-SER non facesse più parte della Federazione, il marchio SER non potrà più

essere usato e dovrà essere immediatamente rimosso da ogni sua collocazione. La segreteria Nazionale informerà gli enti competenti (Provincia, Regione, Dipartimento) e le strutture periferiche della federazione interessate. Qualora il marchio non venisse rimosso, la FIR-CB potrà adire per vie legali per uso indebito di marchio registrato.

Art. 22

Durante le emergenze, i responsabili di Struttura SER (Nazionale, Regionale, territoriale) hanno la facoltà di sospendere dall'attività il volontario SER non ritenuto idoneo a svolgere il proprio compito. Se la mancanza è giudicata grave, seguirà la richiesta per la sua espulsione dalla FIR-CB-SER.

Art. 23

Tutte le strutture FIR-CB-SER (nazionali; regionali; territoriali), le associazioni e i singoli iscritti, sono tenuti a rispettare il presente Regolamento. Chiunque risulti inadempiente verrà sospeso, con comunicazione scritta a firma del presidente nazionale o suo delegato. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, se non sono state presentate valide giustificazioni si procederà automaticamente come segue.

- Iscritti: cancellazione del nominativo dall'elenco degli iscritti alla FIR-CB-SER.
- Associazioni: cancellazione di tutti i loro iscritti SER e segnalazione alle Autorità competenti di area.

Per le Strutture territoriali e regionali: FIR-CB-SER, il commissariamento è regolato dalle specifiche disposizioni statutarie..

Art. 24

Con delibera del CN, la FIR-CB-SER può concedere in comodato d'uso beni strumentali di proprietà alle sue strutture regionali e territoriali. La concessione è resa operativa con la sottoscrizione di una specifica convenzione.

Art. 25

il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni altro Regolamento SER precedente. Annulla anche tutte le delibere del Consiglio Nazionale aventi carattere regolamentare.

**Approvato dal Consiglio Nazionale F.I.R.-C.B.
in data 25 Novembre 2014.**